



Ufficio Speciale 60 06 00 - Grandi Opere
Via Santa Lucia 81, 80132 – NAPOLI
Direttore Generale: dott. Fabrizio Manduca

UFFICIO DI RIFERIMENTO
60 06 04 - Programmi, Progettazione, Attuazione
di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR
Via Metastasio 25/29, 80125 – NAPOLI
Dirigente: Arch. Giovanni Lanzuise

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, DI CUI ALL’ART. 3, LETT. VVVV) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., FINALIZZATI ALLA VERIFICA PREVENTIVA, AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016, DI UNO O PIÙ LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE, ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA DEI CENTRI PER L’IMPIEGO SITI IN REGIONE CAMPANIA – LOTTO 2 (NAPOLI 2).

AQ VERIFICHE - CUP: B22D20000020001 - CIG: 99351075A8

CONTRATTO ATTUATIVO

L’anno duemilaventiquattro, il giorno 19 del mese di novembre, nell’ambito dell’Accordo Quadro di cui sopra, sottoscritto in data 27/05/2024 rep.14773, si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, nella persona del Direttore Generale dell’Ufficio Speciale Grandi Opere, di seguito denominata anche solo Regione, Dott. Fabrizio Manduca, nato a Napoli il 3 luglio 1965, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della deliberazione della Giunta Regionale n. 574 del 03/11/2022. Il costituito Direttore Generale ha, altresì, reso, con nota prot. n 0234273 del 10/05/2024, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis legge 241/90 e art.6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell’ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale;

e

2) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, nel prosieguo denominato l’Appaltatore, di cui è capogruppo e mandataria la Società Progetto Costruzione Qualità S.r.l., con sede legale in Ancona, alla Via Varano S.P. Cameranesi n.334/A, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. delle Marche al n. 023415404721, nella persona dell’Ing. Nicola Torcianti, nato ad Ancona (AN) il 28/03/1973, in qualità di Amministratore Delegato della società “Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL”, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società.

Il suddetto RTI è stato costituito in data 02/04/2024 per atto pubblico, Repertorio n.12290 Raccolta n.7326, registrato in Ancona il 03/04/2024 al n.2377 serie 1T, a rogito del dott. Olmi Luigi, notaio in Ancona, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Ancona, dalle seguenti Società:

- Progetto Costruzione Qualità S.r.l. (mandataria), con sede legale in Ancona, alla Via Varano S.P. Cameranesi n.334/A, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. delle Marche n. 02341540421;

- Inarcheck S.p.a (mandante), con sede legale in Milano, alla Via G. Negri n. 8, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi n. 03465090961.

PREMESSO CHE

a. con DM n. 74 del 26 giugno 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato adottato, a livello nazionale, il Piano Straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche Attive del Lavoro;

b. la Regione Campania, con deliberazione di giunta (DGR) n. 697 del 30 dicembre 2019 ha approvato, ai sensi del citato Decreto Ministeriale, il Piano di Rafforzamento dei Centri dell'Impiego, contenente il Quadro finanziario programmatico per l'utilizzo delle risorse appositamente stanziato, a livello regionale;

c. la Regione Campania, con DGR n. 369/2021 "PIANO REGIONALE DI RAFFORZAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO" e con successiva DGR 611/2021, ha formulato indirizzi per l'acquisizione di servizi di ingegneria e architettura, al fine di dotare l'amministrazione regionale di progetti, atti ad assicurare la realizzazione del Piano approvato in raccordo con le altre strutture dell'amministrazione a vario titolo e livello, coinvolte nell'attuazione degli interventi previsti dal suddetto Piano;

d. con DGR n° 368 del 19/06/2023 è stato aggiornato il Piano di Rafforzamento dei Centri dell'Impiego di cui alla DGR 697/2019 e 369/2022 nella prospettiva del passaggio di parte delle azioni strumentali ed infrastrutturali sui fondi della Missione 5 del PNRR;

e. con decreto dirigenziale (DD) n. 533 del 20/07/2022 è stata indetta la procedura aperta telematica (proc.n.3470/AQ/2022) ai sensi dell'art 54 del D.lgs. n. 50/2016, per "l'affidamento di Servizi di Ingegneria ed Architettura finalizzati alla "Realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e manutenzione architettonica, strutturale ed impiantistica dei centri per l'impiego siti in Regione Campania" dei n. 4 lotti:

- Lotto 1 CUP: B27J23000010006 / CIG: 92682387F2 (NAPOLI 1)
- Lotto 2 CUP: B27J23000010006 / CIG: 9267917F0A (NAPOLI 2)
- Lotto 3 CUP: B27J23000010006 / CIG: 926809411F (SALERNO – BENEVENTO)
- Lotto 4 CUP: B27J23000010006 / CIG: 92680393BB (CASERTA – AVELLINO)

f. con DD n. 24 del 25/01/2023 è stato dato luogo all'aggiudicazione della gara in questione in via definitiva in favore degli operatori economici di seguito elencati:

- Lotto 1 - RTI STUDIO SPERI SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L. (capogruppo) con sede legale ed operativa in via Lungotevere delle navi 19, 00196, Roma, D.F. 08177840587, P.iva 01980341000;
- Lotto 2 - RTI CONTEC CONSULENZA TECNICA E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL (capogruppo), con sede in via Albere 25, 37138, Verona, P.iva 02818900231;
- Lotto 3 - MASTELLONE di CASTELVETERE ENGINEERING S.r.l., (siglabile MDC Engineering S.r.l., capogruppo) con sede in via Stazio 3, Napoli, C.F. e P.iva 09109161217;
- Lotto 4 - RTI INTERPROGETTI S.R.L. (capogruppo) con sede in via Benedetto Brin 63, 80142 Napoli, C.F. e P.iva 05799950638;

g. in data 10/11/2023 con rep. n. 14732 è stato sottoscritto il Contratto per l'Accordo Quadro tra la Regione Campania e RTI STUDIO SPERI SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L. per l'affidamento del Lotto 1;

h. in data 16/11/2023 con rep. n. 14734 è stato sottoscritto il Contratto per l'Accordo Quadro tra la Regione Campania e RTI CONTEC CONSULENZA TECNICA E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL



per l'affidamento del Lotto 2;

- i. in data 24/11/2023 con rep. n. 14735 è stato sottoscritto il Contratto per l'Accordo Quadro tra la Regione Campania e MDC Engineering S.r.l. (capogruppo) per l'affidamento del Lotto 3;
- j. in data 10/11/2023 con rep. n. 14733 è stato sottoscritto il Contratto per l'Accordo Quadro tra la Regione Campania e RTI INTERPROGETTI S.R.L. (capogruppo) per l'affidamento del Lotto 4;
- k. per il Lotto 2, sono stati sottoscritti con i progettisti incaricati i contratti attuativi, uno per ogni sede, e, successivamente, avviate e concluse le attività progettuali inerenti ai lavori dei seguenti immobili:

LOTTO	SEDE	CODICE UNIVOCO SEDE	CIG DERIVATO	LIVELLO PROGETTUALE RICHIESTO
LOTTO 2	Afragola	L2NA01	B20E0357B9	PROGETTAZIONE ESECUTIVA
	C/mare di Stabia	L2NA02	B20E03688C	PROGETTAZIONE ESECUTIVA
	Frattamaggiore	L2NA03	B20E03795F	PROGETTAZIONE ESECUTIVA
	Ischia	L2NA04	B20E038A32	PROGETTAZIONE ESECUTIVA
	Pomigliano d'Arco	L2NA05	B20E039B05	PROGETTAZIONE ESECUTIVA
	Torre del Greco	L2NA07	B20E03ABD8	PROGETTAZIONE ESECUTIVA
	Giugliano	L2NA08	B20E03BCAB	PROGETTAZIONE ESECUTIVA
	Pozzuoli - Monterusciello	L2NA09	B20E03CD7E	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
	Boscoreale	L2NA10	B20E03DE51	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

- l. in funzione delle prime risultanze delle attività progettuali, la Regione Campania ha approvato un proprio Concept, allo scopo di uniformare gli aspetti estetici, architettonici e funzionali di tutti i lotti, anche nel rispetto del manuale di identità visiva approvato, e trasmesso ai progettisti incaricati del Lotto 2 con nota prot. n. 0150053 del 22/03/2024 da considerare come parte sostanziale degli indirizzi progettuali;
- m. con DD n. 513 del 29/06/2023 è stata indetta la procedura di gara per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art. 54 comma 3, per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzati alla verifica preventiva di uno o più livelli della progettazione degli interventi afferenti alla DGR 520/2020;
- n. con DD n. 1106 del 20/12/2023 la gara in questione è stata aggiudicata al RTI Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL - INARCHECK con il ribasso del 58,83 % da praticare sull'importo dei servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,



finalizzati alla verifica preventiva, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 di uno o più livelli della progettazione;

o. in data 27/05/2024 è stato stipulato con il predetto RTI l'Accordo Quadro (Rep. n. 14773) concernente l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzati alla verifica preventiva progettuale, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 di uno o più livelli della progettazione con cui sono state stabilite le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto dell'Accordo medesimo, comprese le condizioni economiche e contrattuali e le modalità di attuazione dei singoli Contratti Attuativi, per l'intera durata contrattuale fissata in 36 mesi decorrenti dalla stipula del suddetto Accordo ovvero fino all'esaurimento dell'importo di spesa ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza dei 36 mesi; l'importo massimo complessivo degli eventuali singoli Contratti Attuativi da poter affidare in base al suddetto Accordo Quadro, è pari a € 3.480.000,00 oltre IVA ed oneri di legge; il ribasso offerto in sede di gara è pari al 58,83%;

p. nelle more della stipula del Contratto Attuativo, si è ritenuto necessario disporre l'esecuzione in via d'urgenza della consegna del servizio, sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 32, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, in quanto, trattandosi di servizi rientranti nel PNRR, la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico anche derivante da clausola specifica che è destinato a soddisfare; pertanto, per i Servizi di Verifica delle progettazioni pervenuti del Lotto 2 – CPI sono stati consegnati con il Verbale di Avvio dell'Esecuzione Anticipata del Contratto, registrato al protocollo con il numero PG/2024/0357020 del 18/07/2024;

q. ai sensi del suddetto Accordo Quadro e del relativo Capitolato la suddetta prestazione deve essere realizzata sulla base di appositi Contratti Attuativi, che l'Appaltatore si è impegnato a perfezionare con il Committente secondo le modalità e nei termini previsti nel medesimo Accordo Quadro;

r. al fine di procedere alla verifica e validazione dei progetti pervenuti per "Realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e manutenzione architettonica, strutturale ed impiantistica dei centri per l'impiego siti in Regione Campania", è possibile stipulare un contratto attuativo con il RTI Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL – INARCHECK, in qualità di affidataria dei servizi tecnici di cui all'Accordo Quadro - Rep. n. 14773 in data 27/05/2024;

s. l'ATI ha prestato cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria n. 3038015921432 del 07/05/2024, rilasciata dalla Compagnia Assicuratrice Milanese Spa;

t. tutte le società costituenti l'ATI hanno presentato Polizze Responsabilità civile professionale;

u. le verifiche dei requisiti, ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016, si sono concluse con esito positivo come riportato nell'istruttoria tecnica acquisita al protocollo generale regionale n. 425514 del 12/09/2024;

v. tutte le società costituenti il RTI hanno integrato le polizze RC professionale con quanto prescritto dall'art. 9 del Capitolato speciale d'appalto, come riportato nell'istruttoria tecnica acquisita al protocollo generale regionale n. 526137 del 07/11/2024;

w. verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la Società Progetto Costruzione Qualità Srl, con prot. n. INAIL_45535403, con scadenza 24/01/2025, da cui risulta che la società è in regola nei confronti dell'INPS e INAIL;

x. verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la

Società Inarcheck Spa, con prot. n. INAIL_45536054, con scadenza 24/01/2025, da cui risulta che la società è in regola nei confronti dell'INPS e INAIL;

y. il dirigente della UOD di riferimento ovvero l'Ufficio Speciale 60.06.04 incaricato alla realizzazione dell' intervento di adeguamento dei Centri per l'impiego della Regione Campania è l'arch. Giovanni Lanzuise;

z. nello specifico, è necessario procedere alla verifica, ai sensi dell'art. 42 del d.Lgs. 36/2023, dei progetti elaborati dagli Operatori Economici sopra precisati per gli interventi appartenenti al **Lotto 2** nell'ambito dell'Accordo Quadro di progettazione;

Tanto premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. – Ambito di applicazione

Il presente Contratto attuativo viene sottoscritto in attuazione dell'Accordo Quadro stipulato tra le Parti e richiamato in premessa. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Accordo Quadro stesso e tutti i documenti ivi richiamati, nonché tutti i documenti allegati e/o richiamati nel presente contratto attuativo per costituirne parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati al presente atto. In caso di contrasto tra le norme e le clausole dei suddetti documenti e tra queste ed il contenuto del presente ContrattoApplicativo, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni più favorevoli per la Regione.

Art. 2 - Oggetto del Contratto Attuativo

La Regione Campania affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del seguente servizio di servizi di ingegneria e architettura consistenti nella verifica preventiva, da eseguire ai sensi dell'art. 42 del d.Lgs. 36/2023, di uno o più livelli della progettazione, come di seguito specificato: **“Verifica dei progetti elaborati per i Centri per l'Impiego della Regione Campania – Lotto 2”**, secondo le modalità tutte come individuate e descritte nel Capitolato, allegato all'Accordo Quadro sottoscritto tra le parti, al presente Contratto Attuativo e nei documenti allegati e/o richiamati.

LOTTO	SEDE	CODICE UNIVOCO SEDE	CIG DERIVATO	LIVELLO PROGETTUALE RICHIESTO
LOTTO 2	Afragola	L2NA01	B20E0357B9	PROGETTAZIONE ESECUTIVA
	C/mare di Stabia	L2NA02	B20E03688C	PROGETTAZIONE ESECUTIVA
	Frattamaggiore	L2NA03	B20E03795F	PROGETTAZIONE ESECUTIVA
	Ischia	L2NA04	B20E038A32	PROGETTAZIONE ESECUTIVA
	Pomigliano d'Arco	L2NA05	B20E039B05	PROGETTAZIONE ESECUTIVA
	Torre del Greco	L2NA07	B20E03ABD8	PROGETTAZIONE ESECUTIVA
	Giugliano	L2NA08	B20E03BCAB	PROGETTAZIONE ESECUTIVA



	Pozzuoli - Monterusciello	L2NA09	B20E03CD7E	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
	Boscoreale	L2NA10	B20E03DE51	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

Tutti gli allegati pienamente conosciuti e condivisi dalle parti sono custoditi presso la DG Ufficio Speciale Grandi Opere 60.06.00 anche se non materialmente allegati al presente atto.

Art. 3 - Termini di esecuzione e consegna degli elaborati

L'Appaltatore, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, s'impegna a rispettare i termini di seguito indicati.

Il procedimento di verifica dovrà essere concluso entro i seguenti termini, decorrenti dalla data del Verbale di Avvio del Servizio:

- 30 (trenta) giorni solari consecutivi per le seguenti sedi:
 - L2NA04 Ischia
 - L2NA07 Torre del Greco
 - L2NA09 Pozzuoli - Monterusciello
- 60 (sessanta) giorni solari consecutivi per le seguenti sedi:
 - L2NA01 Afragola
 - L2NA02 C/mare di Stabia
 - L2NA03 Frattamaggiore
 - L2NA05 Pomigliano d'Arco
 - L2NA08 Giugliano
 - L2NA10 Boscoreale

I suddetti termini devono intendersi quale durata massima del procedimento di verifica e comprensivi dei tempi necessari alla verifica delle eventuali integrazioni richieste ai progettisti.

I termini sopra indicati non includono la fase di contraddittorio e revisione progettuale.

I verbali finali di verifica devono essere consegnati all'Ufficio Speciale 60.06 "Grandi opere" entro i termini sopra indicati.

Per il rispetto del termine contrattuale si considera la data del Verbale di ultimazione del Servizio.

Art. 4 - Impegni delle Parti

La Committente e l'Appaltatore si obbligano ad assolvere a tutti gli obblighi assunti all'atto della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, nonché a quelli di cui al presente Contratto Attuativo. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto Attuativo si rinvia al Capitolato e alla disciplina contenuta nell'Accordo Quadro, richiamato in premessa.

Gli elaborati minimi richiesti all'Appaltatore per l'espletamento dell'incarico sono i seguenti:

- VERBALE FINALE DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

Art. 5 - Corrispettivo e modalità di pagamento

Per le prestazioni previste al precedente art. 2, da eseguirsi nei termini e modalità di cui al precedente art.3, sarà corrisposto un compenso complessivo pari ad € 54.005,28 (Euro



cinquantaquattromilacinque/28), oltre IVA ed oneri di legge se dovuti. Il corrispettivo è determinato sulla base dei criteri stabiliti dal Capitolato applicando ai singoli servizi commissionati il ribasso dedotto nell'Accordo Quadro.

Di seguito viene riportata la sintesi dei compensi suddivisi per immobile:

LOTTO	SEDE	CODICE UNIVOCO SEDE	CIG DERIVATO	IMPORTO PARCELLA AL NETTO DI CASSA E IVA
LOTTO 2	Afragola	L2NA01	B20E0357B9	3.769,21 €
	C/mare di Stabia	L2NA02	B20E03688C	3.932,57 €
	Frattamaggiore	L2NA03	B20E03795F	4.122,82 €
	Ischia	L2NA04	B20E038A32	6.193,67 €
	Pomigliano d'Arco	L2NA05	B20E039B05	3.497,62 €
	Torre del Greco	L2NA07	B20E03ABD8	7.021,91 €
	Giugliano	L2NA08	B20E03BCAB	4.326,29 €
	Pozzuoli - Monterusciello	L2NA09	B20E03CD7E	13.771,48 €
	Boscoreale	L2NA10	B20E03DE51	7.369,71 €

Gli schemi delle parcelle, calcolate in accordo al DM 17/06/2016, sono allegati al presente Contratto Attuativo.

La Regione liquida i servizi eseguiti con le modalità stabilite nel Capitolato, come indicato all'art. 5 dell'Accordo Quadro, che si intende integralmente trascritto.

L'emissione della fattura è preceduta dalla predisposizione da parte dell'Appaltatore dello Stato di Avanzamento delle Prestazioni (SAP), munito del nulla osta del RUP dell'Amministrazione Regionale.

Il RUP entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione dello Stato di Avanzamento delle Prestazioni (SAP) da parte dell'Appaltatore, emetterà apposito Certificato di Pagamento vistato dal DEC.

Il Certificato di Pagamento emesso dal RUP costituisce il riferimento per la fatturazione delle attività; in mancanza non potranno essere emesse le fatture corrispondenti.

Art. 6 – Ritardo nelle prestazioni - Penali

Ai sensi di quanto disposto dal Capitolato l'Appaltatore si obbliga a consentire alla Regione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

In caso di inadempimento ex art. 113-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 2016, vengono applicate le penali di seguito specificate.

In tutti i casi di ritardato adempimento agli obblighi di cui agli articoli del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP vengano indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, la Regione Campania potrà applicare per ogni giorno di



ritardo una penale giornaliera in misura pari all'1⁰/₀₀ (uno per mille) del corrispettivo per la singola fase progettuale, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento).

La Regione Campania avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Affidatario, nonché, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno.

L'eventuale applicazione delle norme che prevedono un meccanismo compensativo di adeguamento dei prezzi riguardo alla determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni eseguite dall'appaltatore dei lavori, non comporta alcun adeguamento dei corrispettivi dovuti per il servizio oggetto del presente Accordo Quadro.

Qualora l'ammontare complessivo delle penalità applicate sui singoli attuativi superi il 10% dell'importo contrattuale del presente Accordo Quadro, IVA esclusa, lo stesso s'intenderà risolto di diritto.

In caso di inadempienze gravi e persistenti nell'erogazione dei singoli servizi, con applicazione delle descritte penali ad almeno 3 Contratti Attuativi, la Regione potrà risolvere l'Accordo Quadro.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato, mediante detrazione dalle somme dovute in base allo Stato Avanzamento delle Prestazioni (SAP); La Regione si riserva di applicare le predette penali anche mediante escussione parziale della cauzione definitiva. L'applicazione ed il pagamento delle penali non pregiudicano, in ogni caso, il diritto da parte della Regione ad ottenere la prestazione secondo quanto previsto contrattualmente, fatto salvo il risarcimento del danno, compreso quello all'immagine. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. La Regione si riserva la facoltà di ordinare e di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese dell'Appaltatore.

Art. 7 - Garanzie e polizze

Si dà atto che l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro, e degli impegni comunque previsti negli allegati agli stessi, ha prestato, al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, con le modalità indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia mediante Polizza fidejussoria n. 3038015921432, emessa in data 07/05/2024, dalla Compagnia Assicuratrice Milanese Spa, presente agli atti.

Art. 8 - Manleva

L'Appaltatore tiene indenni la committente Regione da ogni responsabilità, diretta ed indiretta, per qualsiasi danno materiale e non che possa derivare a persone ed a cose, durante l'esecuzione del contratto, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del contratto e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. Il personale impiegato dall'Appaltatore nell'esecuzione del contratto non avrà nulla a che pretendere, per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

Art. 9 - Cessione dei crediti e del Contratto Attuativo

Ai fini dell'opponibilità alla Regione, ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e



devono essere notificate alla Regione e fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, diventano efficaci con l'accettazione espressa da parte della Regione ovvero qualora non siano rifiutate con comunicazione notificata al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica dell'atto di cessione. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.

L'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo attribuisce il diritto alla Regione di risolvere il rapporto contrattuale con conseguente diritto al risarcimento dei danni ulteriori subiti.

Art. 10 – Subappalto

Per il subappalto si rinvia integralmente all'art. 9 del Disciplinare. L'inosservanza di tali divieti costituisce causa di risoluzione contrattuale, nonché di risarcimento di ogni danno e spese alla Regione.

Per le ipotesi in cui il subappalto è consentito si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Si applicano anche ai subappaltatori le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia e, in particolare, dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Resta inteso che, qualora l'Appaltatore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Aggiudicatario si impegna a depositare presso il Committente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Regione non autorizzerà il subappalto. Resta ferma le responsabilità esclusiva del progettista, fatta eccezione delle altre attività per le quali si applica la normativa di cui all'art. 105 del Codice, come modificato dal Decreto Semplificazione BIS.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Regione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Resta inteso che la Regione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità del subappaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.



L'Appaltatore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente Capitolato.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Regione annullerà l'autorizzazione al subappalto.

Art.11 - Recesso

La Regione Campania ha diritto, di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto attuativo e/o dall'Accordo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a. Giusta causa;
- b. Reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi;

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la Regione Campania potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dall'Accordo Quadro, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore a mezzo PEC.

In tali casi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte della Regione Campania dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Si conviene che per "giusta causa" si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori;
- b. qualora, nel caso di cui sopra, venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
- c. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'Accordo Quadro e/o ogni singolo Contratto Attuativo.

La Regione Campania potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - da ciascun singolo Contratto Attuativo e/o dall'Accordo Quadro, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 109 del Codice, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso di recesso l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Amministrazione regionali.

Qualora la Regione Campania receda dall'Accordo Quadro ai sensi del primo punto del presente articolo, non potranno essere emessi ordini di servizio da parte della Regione Campania e pertanto quest'ultima potrà recedere dai singoli Contratti Attuativi già stipulati, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto precedentemente in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Art.12 – Risoluzione – Clausola risolutiva espressa

A norma e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., e all'art. 108 del D.lg. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la Regione Campania avrà il diritto di risolvere l'Accordo Quadro, previa dichiarazione da inviarsi a mezzo PEC all'Appaltatore, avvalendosi della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- nel caso di gravi inadempimenti o di reiterati errori nell'esecuzione del contratto che arrecano danni all'immagine della Regione Campania e/o in caso di applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dal Capitolato;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di cessione di tutto o parte dell'Accordo Quadro o di Contratto Attuativo;
- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione;
- nel caso in cui vengano meno, a seguito dell'aggiudicazione o durante l'esecuzione del contratto, i requisiti prescritti nel bando di gara, nel disciplinare e nel presente capitolato;
- nelle altre ipotesi in cui il presente capitolato tanto preveda espressamente.

La risoluzione fa sorgere in capo alla Regione Campania il diritto di incamerare la cauzione definitiva, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione Campania dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno dell'Appaltatore inadempiente.

La Regione potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi del presente articolo laddove il documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore risulti negativo per due volte consecutive.

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti Attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo. In tal caso l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore della Regione.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i Attuativo/i, la Regione Campania avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i Attuativo/i risolto/i.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore a mezzo pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della Regione Campania al risarcimento dell'ulteriore danno.

La Regione Campania, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del Codice., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo

Accordo Quadro per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 13 - Proprietà degli elaborati

L'Appaltatore dichiara e garantisce che quanto realizzato in esecuzione del presente contratto è originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi, ed all'uopo sin d'ora assume in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo indenne la Regione da ogni conseguente responsabilità e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.

Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi al Servizio non potranno essere né riprodotti né riutilizzati dall'Appaltatore, in tutto o in parte, per altre commesse anche se con caratteristiche analoghe, senza specifica autorizzazione scritta dalla Regione. Ferma restando la paternità dell'opera in capo all'Appaltatore, la Regione ed acquisisce il diritto di proprietà e di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore in esecuzione del presente contratto, dei relativi materiali e della documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione dell'Accordo Quadro.

Art. 14 - Figure di riferimento nell'esecuzione dell'accordo e comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e l'Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

- 1) Per la Regione Campania: il RUP è l'arch. Anna Acetino che assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, indirizzo pec: progettazione@pec.regione.campania.it;
- 2) Per l'Appaltatore: Ing. Nicola Torcianti Amministratore Delegato della società capogruppo mandataria "Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL, indirizzo pec: pcqsrl@securposta.net.

Nel caso di modifica, l'Appaltatore provvederà a darne tempestiva comunicazione al Responsabile Unico del procedimento competente. Per gli effetti del presente Contratto Applicativo, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la committente e l'Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC della Regione e all'indirizzo PEC dell'Appaltatore.

Art. 15 - Protocollo di Legalità

Le parti si obbligano al rispetto del Protocollo di Legalità siglato in data 01.08.2007 tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1601 del 07.09.2007 (B.U.R.C. n. 54/2007).

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati

Personalì), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

L'Appaltatore prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla società stessa ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte. L'Appaltatore si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; L'ATPS si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. L'Appaltatore prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 17 – Nomina a responsabile del trattamento dei dati

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale dell'Appaltatore è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e l'Appaltatore.

Art. 18 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del d. Lgs. 165/2001, l'Appaltatore dichiara:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 19 - Riservatezza



L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto Attuativo e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del Contratto Attuativo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del Contratto Attuativo, i dati, le notizie e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione delle attività svolte in adempimento del presente Contratto Attuativo, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto Attuativo, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto Attuativo e di escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Regione.

Art. 20 - Foro competente

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'impresa e il Committente in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza del foro competente di Napoli. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si obbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Fermo restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r o via PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Affidatario, il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.

L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, L'Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si obbliga a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente



anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Art. 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo del presente Atto Aggiuntivo. Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di bollo saranno versate in modalità telematica.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 131 del 26/04/86 e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Art. 23 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e, in generale, alla normativa applicabile vigente in materia, all'Accordo Quadro ed al Capitolato Speciale di Appalto.

Il presente contratto, letto dalle Parti contraenti, lo riconoscono conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Per la Regione Campania

Per l'Appaltatore

